

n. 276/2025 RG



TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa discussa all'udienza del 22.4.2026, promossa da

-Miglietta Antonio Raffaele, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli avv Canoletta Antonio e De Leo Daniele

Ricorrente

CONTRO

-INPS, rappresentato e difeso dall' avv. Lezzi Roberta

Resistente

Oggetto: Riliquidazione della pensione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 8.01.2025 la parte ricorrente di cui in epigrafe -premessso di essere titolare di pensione VO dal 1 gennaio 2017 e che l' INPS in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia e donazione di sangue non aveva integralmente incluso l' intero imponibile previdenziale ex art 12 L 53/1969 escludendo altre competenze- ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione a far data dal 1.8.2019 accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia e donazione di sangue, con condanna dell' Inps al pagamento del dovuto.

L'Inps, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che parte ricorrente aveva proposto un precedente giudizio per il corretto calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa per malattia e donazione di sangue concluso con sentenza di rigetto nell'

ambito del procedimento iscritto al n RG 1471/2020, avverso la quale non risultava essere stata proposta impugnazione.

*

Tanto premesso deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Invero, dalle argomentazioni dell'INPS emerge che con precedente giudizio concluso con sentenza emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n RG 1471/2020 parte ricorrente aveva chiesto il ricalcolo della propria pensione considerando la corretta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa per cig, per malattia a integrazione e per donazione di sangue.

Ebbene, appare evidente che la domanda proposta nel presente giudizio si riferisca alla medesima obbligazione già oggetto delle precedente iniziativa giudiziale, sicché va richiamato in questa sede il principio, consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte a partire da Cass. S.U. n. 23726/2007, secondo cui *"non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale; conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili"* (Cass. n. 19898/2018). Sul tema della frazionabilità/infrazionabilità del credito le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute con la sentenza n. 4090/2017 con la quale, ribadito il precedente orientamento e precisato che lo stesso si riferisce *"alla singola obbligazione"*, quanto alla diversa ipotesi di una pluralità di crediti facenti capo ad un rapporto complesso hanno affermato che *"le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito,*

oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata".

L'orientamento richiamato (e ribadito ancora di recente, cfr. Cass. n. 2668/2021) -che fa leva sull'obbligo imposto all'attore di "farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la Costituzione gli garantisce" e, quindi, di evitare "di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito"- porta ad escludere il frazionamento di una pretesa unitaria, frazionamento che certo non può essere giustificato dall'eventuale errore, eventualmente commesso al momento della rivendicazione originaria.

Come del resto ribadito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con le già richiamate decisioni, soccorrono al riguardo consolidati principi sul presupposto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto svolte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili, in via di azione e di eccezione, finalizzate ad evitare che la portata precettiva della decisione venga sminuita o comunque alterata da successive sentenze incidenti sul medesimo oggetto, impedendo di rimettere in discussione l'entità di un unico credito non frazionabile e, quindi, il giudicato sull'ammontare dello stesso coinvolge anche i criteri di computo perché, diversamente, la portata precettiva del giudicato che abbia riconosciuto un determinato *quantum debeatur* potrebbe essere smentita (ridimensionata o comunque alterata) all'infinito (cfr., fra le tante, Cass. nn. 17893, 19898 del 2018; n. 6591, 20993 del 2019; n. 337 del 2020; n. 2668 del 2021).

Sulla scorta dei suesposti principi di diritto deve escludersi che nella specie parte ricorrente -che aveva già richiesto la riliquidazione della pensione VO con la corretta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa per CIG, per malattia a integrazione e per donazione di sangue, possa proporre, per i medesimi periodi e per lo stesso titolo, una ulteriore domanda finalizzata al medesimo risultato, ma, questa

volta, chiedendo che venga considerata la corretta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa di malattia a integrazione e donazione di sangue a integrazione, richiesta che ben avrebbe potuto (e dovuto) essere formulata nel giudizio iscritto al n RG 1471/2020 a suo tempo introdotto innanzi al Tribunale di Lecce.

Invero, così facendo si realizza il frazionamento di una pretesa unitaria che non appare in alcun modo giustificato.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

I motivi della decisione impediscono l'applicazione dell'art. 152 disp.att. c.p.c. e, pertanto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 450,00, oltre accessori.

Lecce, li 24.4.2026

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Francesca Costa